

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 438

[ID VIP 8233] - Parco eolico da realizzare nei comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR), di potenza complessiva pari a 50,4 MW e opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Erchie (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale e Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Land and Wind S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 94683 del 29.07.2022, acquisita in data 01.08.2022 al prot. n. 9475 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione di cui all’art. 27, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 110883 del 13.09.2022, acquisita in pari data al prot. n. 11411 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 11671 del 20.09.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12409 del 06.10.2022, con la quale il Comune di Erchie non ha rilevato motivi ostativi al rilascio del provvedimento ambientale;
- nota prot. n. 12384 del 06.10.2022, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8233, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico da realizzare nei comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR), di potenza complessiva pari a 50,4 MW e opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Erchie (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società " Land and Wind" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 8233.pdf - f9a9ea7999f2abf4a7850785c1deba8ff433a4c17971eada17e520e8e7686aa

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8233

Tipologia di progetto: Impianto Eolico
Potenza: 50,4 MW,
Ubicazione: Comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR) e Erchie (BR).
Proponente: Land and Wind S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da 12 (dodici) aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da installare nel comune di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR) in località "Pezzaviva" e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Erchie (BR).

L'area di intervento, destinata ad uso agricolo, è in prossimità del limite comunale al confine con i territori di Oria ed Erchie, l'impianto eolico di progetto si colloca a circa 1 km a Nord-Ovest dal centro abitato di Torre Santa Susanna, a circa 5 km a Ovest dal centro abitato di Oria, a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Latiano. L'area d'intervento, che ricade nella parte centro-meridionale della Campagna Brindisina, si colloca ad un'altitudine che oscilla tra i 103 m. ed i 75 m. s.l.m., in un territorio prevalentemente pianeggiante. Il Parco Eolico sarà ubicato a 7-8 km a sud della SE Terna denominata RTN Erchie.

I 12 aerogeneratori hanno: Altezza del mozzo 105 metri – Diametro 150 metri – Potenza unitaria 4,2 MW – Altezza massima 180m. Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato per il collegamento dell'impianto alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV di progetto, prevista in agro di Erchie, e consegna in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 150/380 kV sempre ad Erchie. Completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori.

Si riportano di seguito le coordinate degli aerogeneratori di progetto nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33.

WTG	Coordinata EST	Coordinata NORD	Altitudine	Comune	Foglio	Particella
1	731287,99	4487330,57	102	Torre S.Susanna	15	57
2	730459,81	4487210,71	103	Oria	49	20
3	730096,28	4486912,23	100	Oria	49	146
4	730598,04	4486247,04	80	Oria	50	4
5	730144,67	4486006,42	80	Torre S.Susanna	25	235
6	729568,14	4485850,21	83	Oria	48	88
7	730428,34	4485538,23	77	Torre S.Susanna	25	1033
8	729814,87	4485287,55	79	Torre S.Susanna	25	1031
9	730951,97	4485108,49	73	Torre S.Susanna	25	2374
10	730237,71	4484824,41	76	Torre S.Susanna	25	1028
11	729802,60	4484676,55	79	Torre S.Susanna	25	1045
12	730260,41	4484362,74	76	Torre S.Susanna	25	1237

La realizzazione del Parco Eolico prevede, pertanto, il posizionamento, di n. 8 aerogeneratori nel territorio comunale di Torre Santa Susanna e di n. 4 aerogeneratori nel territorio comunale di Oria. La Sottostazione di elevazione, invece, resta ubicata nel territorio comunale di Erchie (BR).

Le aree interessate dall'impianto eolico sono classificate come seminativi semplici in aree irrigue e uliveti, le aree adiacenti ai siti dell'impianto presentano una varietà di classificazioni, frutteti e frutti minori, oliveti, insediamenti produttivi agricoli e vigneti.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 01 - Inquadramento dell'area di progetto su base cartografica IGM;

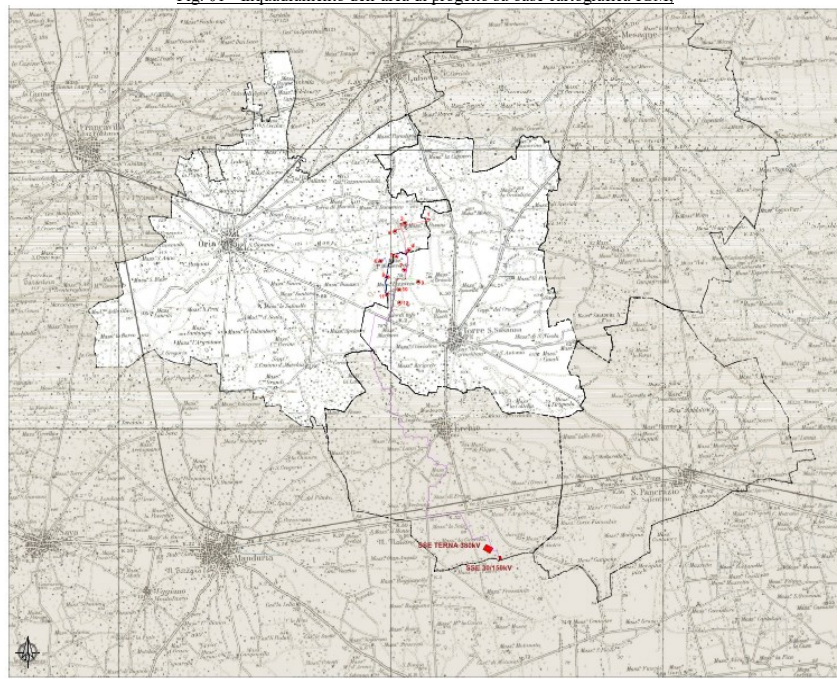
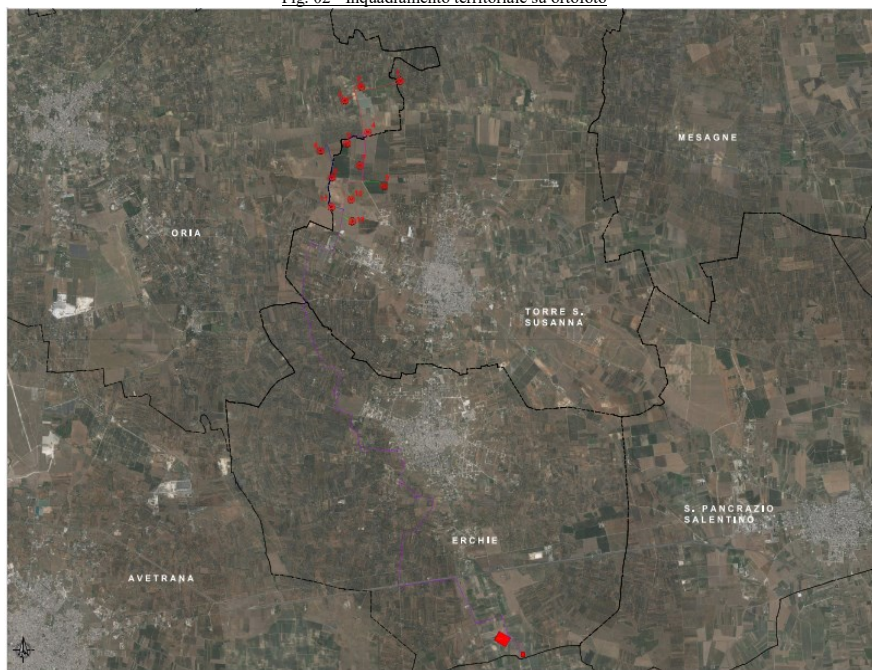


Fig. 02 - Inquadramento territoriale su ortofoto





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

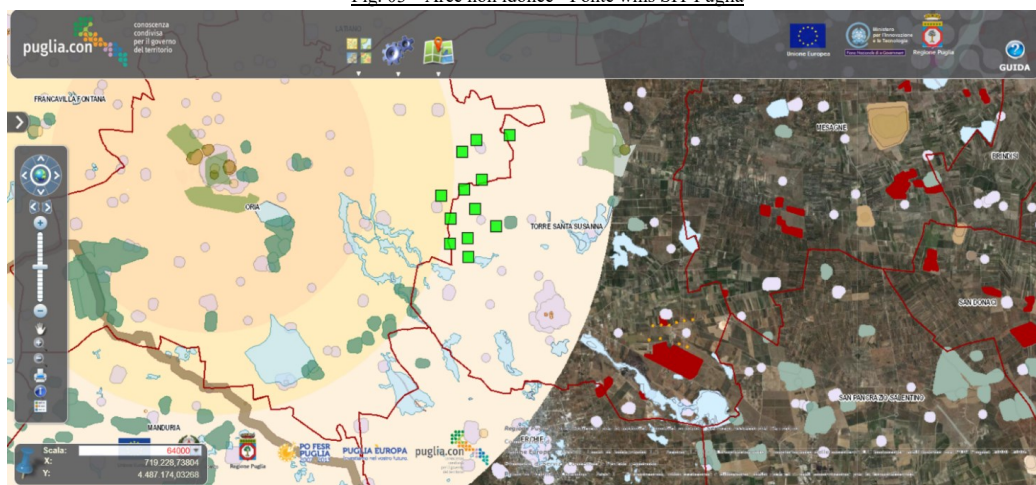
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 03, emerge che:

Fig. 03 – Aree non idonee - Fonte wms SIT Puglia



- L'intero parco **ricade** nel cono visuale del “**Oria – Castello**”, nelle fasce da 4 Km fino a 10 Km.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Il parco eolico impegna aree distribuite relative a n. 12 torri interessando fogli e particelle catastali diverse e non contigue. Gli aerogeneratori rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pongono come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter)** Sull'area di progetto **non** è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o impianto di produzione di biometano.
- lett. c-quater)** In riferimento alla lett. c quater le torri in progetto interessate nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto (3.000,00 metri per gli impianti eolici) si pongono come segue Fig. 04:



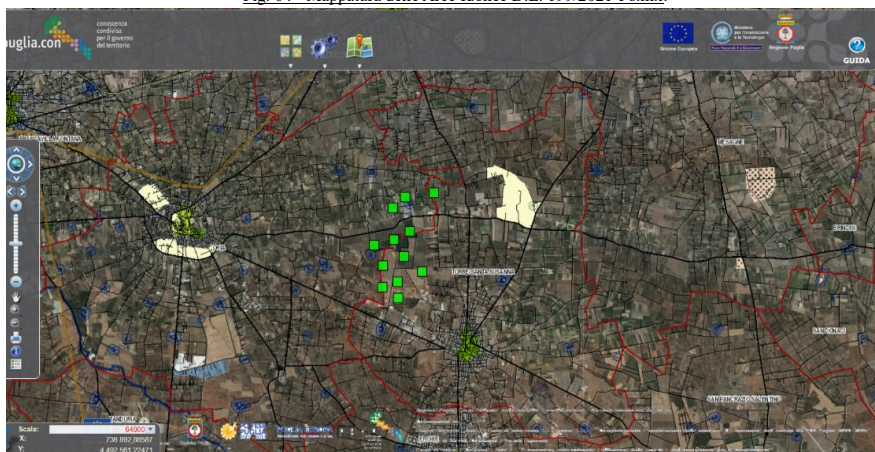
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 04 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.



- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Mentre **ricadono** nella fascia di rispetto dei 3.000,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto:

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

- Codice **PAE0131** - **zona "le Torri"** – comune di Torre S. Susanna - Vincolo Paesaggistico – **Vincolo diretto** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico - Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino - 01-08-1985.

Zone di interesse archeologico

- Codice **ARC0256** - **S. Pietro a Crepacore** - Vincolo Archeologico – **Vincolo diretto** - istituito ai sensi della L. 1089 - 24/08/1995.

Siti storico culturali

- Codice **ARK0685** - **Chiesa di S. Pietro delle Torri** – Vincolo architettonico – **Vincolo diretto** - Istituito ai sensi della L. 1089 - 25-01-1982).

Quindi con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **non ricade** in **aree idonee**.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai **requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio**, ai sensi dell'art. 16.1 lett. e):

Si evidenzia **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

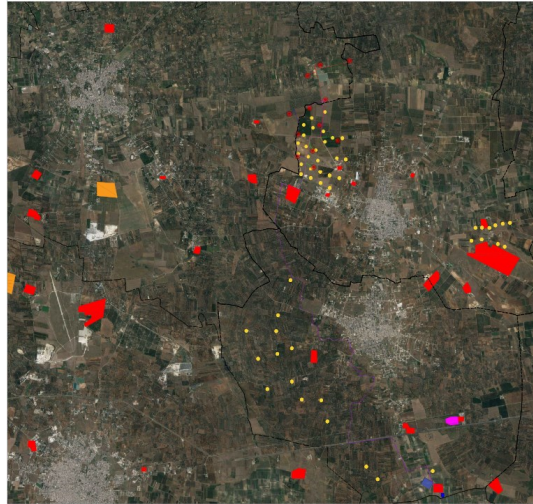
**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.****art. 16.4:**

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio, **ricadono** all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole. Gli aerogeneratori 1-2-3-6-7 ricadono in particelle classificate "Uliveto", attualmente in tale coltivazione, mentre gli altri aerogeneratori ricadono in particelle classificate "seminativi irriguo e non".

Inserimento nel Territorio

Nell'area complessiva di analisi, risultano presenti numerosi impianti FER distribuiti come meglio si evince in Fig. 05:

Fig.05 -mappa cumulativa degli impianti FER 2122 esistenti e parco eolico in progetto (in rosso)



Si rileva che il Parco Eolico in oggetto si colloca all'interno e nella stessa porzione territoriale in cui è già riportato una analoga proposta progettuale da parte della società "Gamessa S.p.a." (in giallo). Tale progetto è stato presentato il 9 marzo 2007 con una installazione di n. 25 aerogeneratori, successivamente rimodulato a 9 aerogeneratori, progetto attualmente sottoposto a procedura VIA in fase di valutazione della Regione Puglia.

Gittata massima organi rotanti in rottura

In merito al rischio dovuto alla rottura degli organi rotanti, i calcoli effettuati sono riportati nel documento *R_2_27_GITTATAMAXPALA.pdf*.

Dall'analisi del proponente si dichiara che la massima gittata si ottiene per un angolo di distacco dell'intera pala al mozzo θ pari a 26° ed è pari a circa **192,53 m**. Mentre **non** è fornito il calcolo per il caso di rottura di un frammento pari a 5 metri che in casi simili viene indicato in bibliografia tecnica da **500 a 600 m**.

Il proponente fornisce degli elaborati con potenziali recettori che comunque rientrano nel raggio dei 192,53 metri di gittata, essi sono in numero significativo. Pur dichiarati dal proponente "solamente fabbricati rurali, terreni, magazzini ed edifici collabenti e/o non abitati", le gittate dichiarate sono non garanzia di non interferenza con gli edifici abitativi e le strade principali, come si evince dagli elaborati dei recettori forniti dallo stesso proponente nella relazione sopra citata.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

CONCLUSIONI

Le aree propriamente destinate alle postazioni delle torri **ricadono** in *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Le aree su cui sono posti gli aerogeneratori **non** ricadono tra quelle classificate come *aree idonee* ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 (lett. a; lett. b; lett. c; lett. c-bis; lett. c-bis1; lett. c-ter1; lett. c-ter2; lett. c-ter3; lett. c quater).

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **compromette** ed **interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Le Torri sono poste in un'area con presenza di fabbricati e vie di comunicazione, il calcolo della gittata di frammenti a rottura **non** fornisce garanzia ai fini della sicurezza per i bersagli.